

## La remunerazione degli incarichi dirigenziali ad Interim (di Arturo Bianco)

La remunerazione di incarichi dirigenziali ad interim con compensi ulteriori rispetto alla indennità di posizione ordinariamente spettante per lo svolgimento dei normali incarichi determina responsabilità amministrativa a partire dalla data in cui l'Aran si è formalmente espressa in questa direzione. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti della Campania n. 1307 dello scorso 15 marzo. La vicenda è nata a seguito degli esiti di una ispezione della Ragioneria Generale dello Stato che ha eccepito la illegittimità di una disposizione del contratto decentrato della provincia di Caserta, nella quale era prevista la erogazione di compensi per i dirigenti incaricati dell'interim di incarichi ulteriori, compensi peraltro che violavano il tetto massimo previsto dal contratto collettivo. Da sottolineare che, a rafforzamento della tesi della illegittimità della erogazione di tali compensi, anche se manca il requisito della colpa grave, la sentenza stabilisce che "l'assoluzione nel merito non comporta, però, in tal caso il rimborso delle spese legali, in quanto il comportamento dei convenuti non appare immune da censure, seppur sotto il profilo della colpa lieve, ed è causalmente collegato alla produzione del danno per l'ente pubblico".

### IL MERITO

La vicenda ha al suo centro "la possibilità o meno di corrispondere in tutto o in parte un'ulteriore indennità di posizione a favore dei dirigenti quale indennità di sostituzione. Secondo la tesi della Procura l'accordo collettivo decentrato per la dirigenza ha violato l'art. 27 del C.C.N.L. che non permetteva ai dirigenti già beneficiari di un'indennità di posizione nella misura massima, di usufruire di ulteriori somme a tal titolo per la sostituzione protratta per oltre 30 giorni. La posizione della Procura è avvalorata dall'indagine compiuta dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, nella quale si osserva che per la contrattazione collettiva nazionale la remunerazione dell'attività dirigenziale consta di due elementi, la retribuzione di posizione e quella di risultato. Ne consegue che l'accordo decentrato non poteva introdurre un'ulteriore fattispecie, quale la cosiddetta indennità di sostituzione. Nell'ipotesi in cui un dirigente è chiamato a sostituire un collega, potrà beneficiare di un aumento dell'importo dell'indennità di posizione fino al limite dell'importo massimo consentito dall'art. 27, comma 2, del contratto collettivo nazionale. Tale orientamento trova, inoltre, conforto nel parere reso dall'ARAN in data 8/01/2003 ivi allegato, secondo il quale l'art. 27, comma 9, "*consente di utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti per valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi, sono stati incaricati ad interim delle relative funzioni. Deve invece escludersi che ad un dirigente possano essere erogate due (o più) retribuzioni di posizione*". Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la previsione del contratto decentrato della dirigenza abbia violato il contratto collettivo, determinando un danno per l'ente pubblico. Occorre, tuttavia, valutare se per questo danno possano essere chiamati a rispondere i soggetti convenuti in giudizio, e, a tal fine, è necessario verificare se la loro condotta sia connotata da dolo o colpa grave. Sul punto i convenuti hanno depositato i quesiti posti all'A.N.C.I. e all'U.P.I. che si sono espressi rispettivamente in data 19/08/2002 e 28/04/2000 nel senso di ritenere consentita l'erogazione di una parte della indennità di posizione a favore dei dirigenti ad interim; se è vero che il quesito non specificava che i dirigenti in questione beneficiavano dell'indennità di posizione nella misura massima, è altrettanto vero che nelle risposte fornite non vi è stato indicato alcun elemento ostativo a detto riconoscimento economico. Va, inoltre, debitamente valorizzato il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 2/10/2000 in ordine alla compatibilità dei costi previsti nell'accordo decentrato, in quanto il citato parere avrebbe dovuto rilevare il contrasto tra la contrattazione collettiva e quella decentrata. Dalla documentazione in atti può desumersi che solo a seguito dell'intervento chiarificatore dell'ARAN sia stato risolto il problema del cumulo tra indennità di posizione. Ne consegue che i soggetti convenuti non possono essere chiamati a rispondere del danno subito dalla Provincia di Caserta non ravvisandosi nella loro condotta il requisito della colpa grave". Per cui si deve arrivare alla conclusione che la erogazione di compensi ulteriori per i dirigenti, sotto forma di aumento della indennità di posizione, deve essere considerato come illegittimo, ma che solamente a far data dal momento in cui l'Aran si è espressa in questo senso matura il requisito della colpa grave in capo agli amministratori ed ai dirigenti che hanno preso parte a tale decisione.

### L'INSINDACABILITA'

La sentenza ha infine chiarito, in termini generali, l'ambito di applicazione del principio della insindacabilità delle scelte di merito compiute da una amministrazione pubblica. "il giudice contabile può sindacare la volontà dell'amministrazione ove essa abbia violato la legge o assunto decisioni irragionevoli non funzionali al pubblico interesse. Nel caso in esame non ricorre l'ipotesi prevista dalla disposizione, in quanto con la delibera di Giunta provinciale.. è stata autorizzata la stipula del contratto decentrato recante disposizioni in contrasto con il contratto collettivo nazionale".